

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-545 del 30/01/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di Fidenza, richiesta dall'impresa "Bertolotti Aldo e C. Snc" - pratica SUAP 27/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-580 del 30/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore

PREMESSO CHE:

- l'atto di adozione di AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-720 del 14/02/2023 e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Comune di Fidenza con Provvedimento n.Provv. 5/2023 del 17/02/2023 alla Impresa Bertolotti Aldo e C. Snc, per lo stabilimento ubicato in Via Marconi, 7 Comune di Fidenza, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
- nella sopra citata Determinazione era prescritto che *"...il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1A ed E4 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP..."*;
- decorso il termine ultimo per suddetta comunicazione la Ditta non attivava le emissioni E1A ed E4 e le stesse risultavano pertanto decadute;

VISTA:

l'istanza presentata al SUAP del Comune di Fidenza in data 18/12/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/229954 del 19/12/2024 – pratica Sinadoc 41931-2024 dal legale rappresentante dell'impresa Bertolotti Aldo e C. Snc (C.F./ P.IVA 01208550358), con sede legale in Via Luciano Romagnoli, 25/27 Comune di Reggiolo (RE), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di cremazione salme svolta presso lo stabilimento ubicato in via Marconi, 7 Comune di Fidenza sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

DATO ATTO che l'impianto è non è soggetto a V.I.A..

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241* e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- ARPAE con nota PG/2024/234211 del 24/12/2024 convocava la conferenza dei servizi decisoria "simultanea" ai sensi dell'art.14-ter l.241/90, come previsto dall'art.4 comma 7 del d.P.R. 59/2013, al fine di chiedere la conferma, agli Enti coinvolti, dei pareri precedentemente espressi e necessari all'adozione di AUA;
- la conferenza si concludeva positivamente nella seduta del 09/01/2025 come da verbale prot. PG/2025/17710 del 29/01/2025 dal quale emerge, oltre alla conferma della relazione tecnica di Arpae ST in merito alla matrice aria (prot. PG/2023/8985 del 18/01/2023), la conferma dei pareri precedentemente espressi che di seguito vengono integralmente richiamati:
 - parere del Comune di Fidenza prot. PG/2022/189829 del 17/11/2022, in merito alla compatibilità urbanistica, alla matrice rumore comprensivo di nulla osta di Arpae ST di Parma ed anche espresso ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
 - parere in merito alla matrice aria di AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica prot. PG/2023/20175 del

03/02/2023;

- il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

CONSIDERATO inoltre che in sede di conferenza di Servizi del 09/01/2025 la Ditta ha confermato che dallo stabilimento in oggetto derivano esclusivamente scarichi idrici di natura domestica che vengono convogliati in pubblica fognatura;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia in quanto il presente atto non riguarda un impianto di trattamento rifiuti e, pertanto, ai sensi del D.lgs 159/2011, la verifica antimafia è di competenza del SUAP di Fidenza in qualità di Autorità Procedente;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa Bertolotti Aldo e C. Snc, per l'esercizio dell'attività di cremazione salme da realizzare in Comune di Fidenza, Via Marconi, 7 che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa Bertolotti Aldo e C. Snc P.IVA 01208550358 in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Fidenza via Marconi 7, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune di Fidenza

con l'effetto di sostituire ad ogni effetto la precedente AUA rilasciata con DET-AMB-2023-720 del 14/02/2023 che deve intendersi revocata;

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento*
- *"Allegato E Rumore"*

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Fidenza ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Fidenza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza.

10. DI INFORMARE che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUAP in materia di antimafia ai sensi del D.lgs 06/09/2011 n. 159.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento Tommaso Taticchi

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-41931
	Bertolotti Aldo e C. Snc, stabilimento di Via Marconi 7, Fidenza (PR)
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI	
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)"	
PARTE DESCRITTIVA	
Il progetto prevede la realizzazione di due forni crematori, ciascuno dei quali è dotato di bruciatore primario di potenza nominale pari a 270 kWt e di bruciatore secondario (camera di post combustione) di potenza termica nominale pari a 350 kWt. Il complesso avrà due funzioni principali: una di accoglienza amministrativa ed una tecnica relativa al processo di cremazione che sarà svolta nel complesso C. E' prevista una media giornaliera di cremazione di 6 salme per singolo forno. Il sito sarà dotato di un impianto fotovoltaico da 35 kW installato sulla copertura dell'edificio. I due forni sono equipaggiati con una camera di combustione primaria ed una camera di post combustione che permette di mantenere i fumi esausti ad una temperatura di 850°C, temperatura garantita dalla presenza di un bruciatore a metano, per almeno 2 secondi. All'interno di ciascuna camera di post combustione avviene il dosaggio di urea (SNCR) per l'abbattimento degli ossidi di azoto. A valle delle due camere di post combustione è presente un sistema di abbattimento unico per gli inquinanti acidi ed i microinquinanti rappresentato da un sistema "dry scrub" consistente in un raffreddamento dei fumi, iniezione di reagente sorbalite e filtro a maniche di aramide. Ogni forno è dotato di un condotto di by-pass uno direttamente in uscita dal forno ed uno dopo lo scambiatore di calore prima del filtro a maniche. Dal locale tecnico si generano inoltre altre due emissioni di cui una dalla caldaia termica a metano ad uso civile ed uno dal gruppo di emergenza a gasolio. Nella sala forni è presente una macchina per la frantumazione delle ceneri dotato di idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti. <u>Piano di monitoraggio</u> Il piano di monitoraggio sarà articolato in una fase ante operam ed in un fase post operam. Il proponente ha eseguito uno studio modellistico di diffusione delle ricadute degli inquinanti atmosferici concludendo che il progetto in esame non porta a ricadute significative sull'ambiente circostante. Per le emissioni odorigene è stato individuato un valore massimo di emissione che permetta il rispetto dei criteri di accettabilità. Considerato che: - dall'esamina del mosaico del PRG (Piano Regolatore Generale) l'area in cui si andrà ad insediare l'impianto è classificata come "zona per attrezzature cimiteriali"; l'attività, relativa all'intero stabilimento, è rappresentata dall'attività di "cremazione di salme" al cui servizio sono installati due forni di cremazione e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte; - il forno è dotato di un sistema di controllo computerizzato che modifica automaticamente il programma di combustione e controlla il forno stesso perché funzioni in modo ottimale. È possibile l'eventuale controllo manuale del crematorio: il controllo manuale è comunque	

registrato dal sistema di controllo;

- è presente un dispositivo di blocco elettrico che impedisce l'apertura dello sportello d'entrata per l'introduzione della bara se la temperatura nella camera di combustione secondaria non supera gli 850°C;
- per far fronte ad eventuali interruzioni dell'alimentazione elettrica l'impianto è dotato di un gruppo di continuità in grado di provvedere all'erogazione della potenza necessaria a mantenere in funzione i componenti necessari ad assicurare il completamento del processo di cremazione in corso con tutti i sistemi di abbattimento e registrazione attivi;
- per ogni fase lavorativa individuata come emissiva è previsto il convogliamento e, in base alle informazioni sulle condizioni chimico-fisiche di esercizio (temperatura, pressione, ambiente di reazione, ecc.), è prevista l'adozione di impianti di abbattimento;
- le emissioni sono captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano al fine di limitare le emissioni diffuse;
- l'efficacia degli impianti di aspirazione e/o cattura degli inquinanti emessi in atmosfera rispettano il concetto della migliore tecnologia attualmente disponibile;
- non sono presenti punti di sfogo in atmosfera definiti "ricambi d'aria in ambiente di lavoro" che possono essere talmente significativi per numero e portata, rispetto alle emissioni definite tali, da ingenerare dubbi in merito all'effettiva caratterizzazione;
- l'impianto sarà dotato di specifica strumentazione di controllo in continuo ed archiviazione dati rilevati;
- le emissioni in atmosfera avvengono unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione;
- le emissioni rispettano quanto stabilito dai "CRITERI PER L'AUTORIZZAZIONE E IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA" approvati dal C.R.I.A.E.R. sia relativamente alle caratteristiche fisiche che ai limiti proposti per ognuna delle sostanze presenti; per quanto in oggetto, la pratica è stata esaminata secondo i Criteri del CRIAER approvati con Determinazione del Direttore Generale Ambiente n° 4606 del 04/06/1999, come legiferato dal Capo V, art. 22 della L. 13/02/1990 n° 26 e come evidenziato dal parere legale della Regione Emilia-Romagna Prot.n° AMB./01/11429 a firma del Responsabile del Servizio Ambiente.

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

EMISSIONE 1A "Impianti di cremazione F1+F2".

FASE CREMAZIONE e/o MANTENIMENTO

Gli effluenti che si generano durante la fase di cremazione e durante le fasi intermedie anche di mantenimento, compresa quella di spegnimento, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento costituito da:

per ogni singolo forno

- camera di post combustione,
- SNCR con iniezione di urea direttamente in camera di post combustione;

comune ad entrambi i forni

- scambiatore termico raffreddamento fumi,
- iniezione di reagenti costituito da calce e carbone attivo (sorbilite) in grado di abbattere i gas acidi ed i microinquinanti inorganici e organici negli effluenti gassosi che si generano durante la fase di cremazione;
- filtro a maniche.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	2540	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Portata massima tal quale singolo forno	1270	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Altezza minima	7	m

Nella camera di post-combustione dovranno essere rispettati:

Temperatura	≥ 850 °C
Tempo di permanenza	≥ 2 secondi
Tenore libero ossigeno effl. umido	≥ 6 %

Nella camera di combustione e durante tutte le fasi di esercizio deve essere mantenuto un livello di pressione, negativa rispetto all'ambiente esterno, tale da evitare qualsiasi tipo di emissioni diffusa polverulenta e/o odorigena nel locale forno.

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Inquinante	Concentrazione	Unità di misura
Polveri totali	10	mg/Nm ³
S.O.V. (espressi come C-organico totale)	20	
Monossido di carbonio	50	
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	50	
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas e vapore (espressi come HCl)	30	
Cadmio e tallio	0,05	
Metalli pesanti	0,5	
Mercurio	0,05	
Stagno e Zinco	5	
Ammoniaca	10	
Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.)	0,01	
Policlorodibenzodiossine e Policlorodibenzofurani (PCDD + PCDF)	0,1	ng/TEQ/Nm ³
PCB	0,1	ng/TEQ/Nm ³

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno dell'11% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.
I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie del ciclo di cremazione.

FASE ACCENSIONE CAMERE DI COMBUSTIONE

Gli effluenti che si generano dalla combustione di metano nei bruciatori della potenzialità di 270 kW cadauno, durante la fase di pre-riscaldamento devono essere captati e convogliati in atmosfera attraverso il condotto formato dalla camera di post combustione, scambiatore termico raffreddamento fumi e bypass filtro a tasche.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Inquinante	Concentrazione	Unità di misura
Ossido di carbonio	100	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO2)	350	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa. I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.		

Al fine di mantenere controllato e ritenere rispettati i limiti sopra riportati dovranno essere misurate e registrate in continuo nell'effluente gassoso o perlomeno con segnale di impianto non considerato fermo, le medie del ciclo di cremazione, 24 ore su 24, dei seguenti parametri:

Parametri di processo

- temperatura camera di combustione
- temperatura camera di post-combustione
- temperatura ingresso filtro a maniche
- ossigeno camera di post-combustione
- segnale di by-pass

Emissione in atmosfera

- Monossido di carbonio
- ossigeno
- portata
- materiale particellare
- umidità
- C.O.T.
- temperatura
- Ossidi di azoto

collegati ad un sistema di allarme.

Per ciascuna delle due linee devono essere previsti:

- regolazione automatica del dosaggio reagente (soluzione urea) in funzione della concentrazione di NO_x rilevata in continuo nell'emissione;
- indicatore di minimo livello nei serbatoi del reagente (soluzione urea al 33% circa);
- indicatore di funzionamento (ON-OFF) delle pompe dosatrici del reagente

Il sistema di registrazione in continuo dei parametri sopra indicati dovrà essere funzionante in tutte le fasi di attivazione dell'impianto e dovrà soddisfare i requisiti previsti nell'allegato VI alla parte Quinta del D.Lgs. n. 152/06.

Il sistema di allarme collegato al monitoraggio dell'emissione dovrà segnalare il raggiungimento di una soglia di concentrazione corrispondente all'80% del valore limite. Una descrizione dettagliata del sistema di allarme installato dovrà essere fornita contestualmente alle analisi di messa a regime dell'impianto.

Deve sempre essere funzionante il dispositivo di blocco che impedisce l'ingresso alla camera primaria se la temperatura delle camere di post-combustione è inferiore ad 850°C.

Deve essere presente un gruppo di continuità in grado di fornire l'energia elettrica necessaria a completare il processo di cremazione in corso ed al contestuale funzionamento dei relativi sistemi di abbattimento e registrazione.

EMISSIONE E1b-E1c "Impianto di cremazione – camino di emergenza".

Dell'utilizzo del camino in caso di emergenza dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità Competente ed all'Organo di Controllo. Dovrà essere portata a termine la cremazione in corso e ripristinata nel più breve tempo possibile la funzionalità dell'impianto. Il riavvio dell'attività dovrà essere comunicato all'Autorità Competente ed all'Organo di Controllo unitamente alle motivazioni che hanno condotto all'emergenza ed ai provvedimenti adottati.

EMISSIONE 4 Frantumatore residui di cremazione e cabina di trasferimento ceneri

Al fine di evitare qualsiasi tipo di emissioni diffusa polverulenta nel locale, gli effluenti, aspirazioni che si applicano durante la fase di carico, frantumazione e posa delle ceneri nell'urna, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale	850	Nm ³ /h (273°K;101.3 kPa)
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
------------------------	----	--------------------

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni **E1A ed E4** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni **E1A ed E4** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1A ed E4 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1A per i parametri non monitorati in continuo debbono avere una periodicità annuale.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Bertolotti Aldo & C. snc
Partita IVA/Codice fiscale:	01208550358
Sede legale:	Via Luciano Romagnoli 25/27, Reggiolo (RE)
Sede locale impianti:	Via Marconi 7, Fidenza (PR)
Attività sede locale (C.C.I.A.):	cremazione salme
Settore attività CRIAER:	4.12.10
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni Kg/anno	
PM (Materiale Particellare):	186
Ossidi di azoto (NOx):	4450
Monossido di carbonio (CO):	1113
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	445
Ossidi di zolfo (SOx):	1113
Ammoniaca (NH ₃):	223
Metalli pesanti:	11
Cadmio e tallio:	1
Mercurio:	1
Stagno e zinco:	111
Cloro e composti inorganici:	668
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF):	0,001
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA):	0,223

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità

Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ammoniaca (NH ₃):	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984

Metalli	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Polidiclorobenzofurani (PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1:2006 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che

esegua il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte

Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato **"Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"** contenente disposizioni relative alla predisposizione dei registri, alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

PLANIMETRIA	Allegato come parte integrante del presente atto.
--------------------	---

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

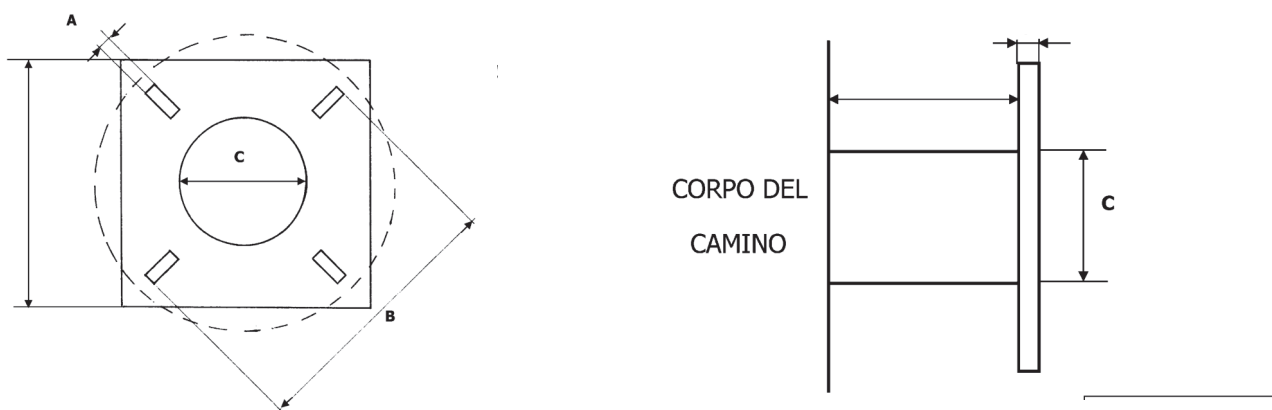
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comune di Fidenza

Provincia di Parma

PROGETTO ESECUTIVO al sensi art.33 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. REALIZZAZIONE DI NUOVO TEMPIO CREMATOIO

COMITENTE
Ing. Paolo Canaglia
via Borgogni 25/17 - 42041 Fidenza (PR)
tel. 0521/717011 fax 0521/717018
e-mail: canaglia@paolocanaglia.it

Fidenza, via Marconi angolo via Otto Milini

PROGETTAZIONE GENERALE

Ing. Paolo Canaglia

via Borgogni 25/17 - 42041 Fidenza (PR)

tel. 0521/717011 fax 0521/717018

e-mail: canaglia@paolocanaglia.it

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ing. Paolo Canaglia

via Borgogni 25/17 - 42041 Fidenza (PR)

tel. 0521/717011 fax 0521/717018

e-mail: canaglia@paolocanaglia.it

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI

Ing. Paolo Canaglia

via Borgogni 25/17 - 42041 Fidenza (PR)

tel. 0521/717011 fax 0521/717018

e-mail: canaglia@paolocanaglia.it

Planimetria generale

Rev. 1 Novembre 2024

elaborato n.

01

scala 1:200

novembre 2022



LEGENDA

AREE DI INTERVENTO NON RECLAMATA - PER OPERE COMPLEMENTARI
AREE DI INTERVENTO RECLAMATA - SOTTOPONATA DIRITTO DI SUPERFICIE AL CONCESSIONARIO

PRATO
ASfalto
Pavimentazione in ghiaietto
Pavimentazione in gres effetto
petra china

E1a

FONDO CREMATOIO
h. circa 100 cm da piano copertura

E1b

VALICOLA EMERGENZA (BYPASS)
h. circa 100 cm da piano copertura

E1c

VALICOLA EMERGENZA (BYPASS)
h. circa 100 cm da piano copertura

E2

GENERATORE DI CALORE
h. circa 100 cm da vettura

E3

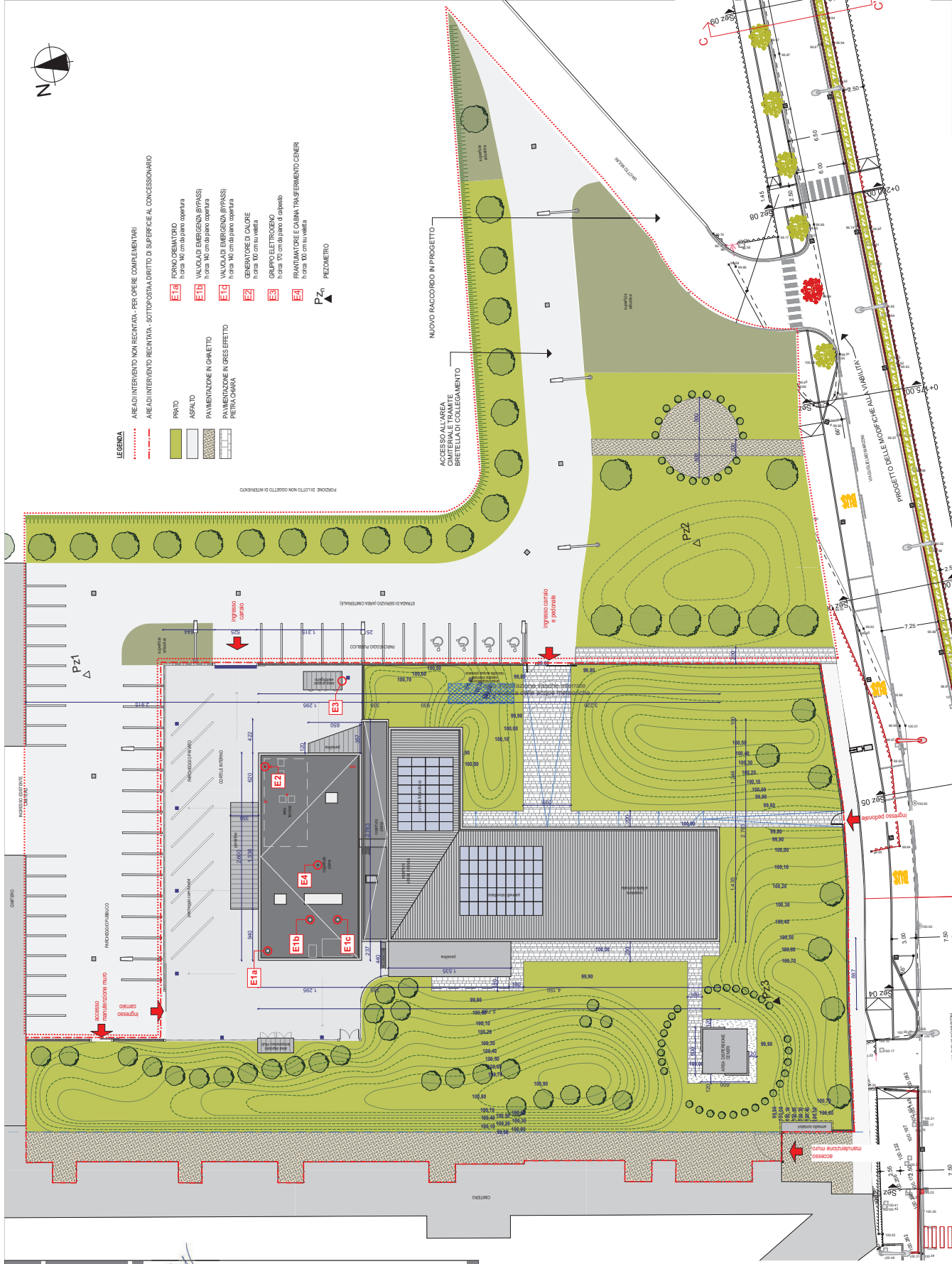
GRUPPO ELETTROGENO
h. circa 170 cm da piano di calpestio

E4

FRANTUMATORE E CABINA TRASFERIMENTO CENERI
h. circa 100 cm da vettura

PZ1
PEZZOMETRO

POSIZIONE DI LAVORO NON OGGETTO DI INTERVENTO



Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-41931
	Bertolotti Aldo e C. Snc, stabilimento di Via Marconi 7, Fidenza (PR).
	La Ditta ha presentato valutazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale in cui si evidenziano le caratteristiche costruttive dell'opera fornendo una dettagliata descrizione delle sorgenti sonore che saranno attivate e degli impatti acustici indotti dall'attività.
PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI (come da parere del Comune sopra citato)	La Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni: • La Ditta dovrà eseguire una verifica strumentale post operam. • La Ditta dovrà verificare la rumorosità qualora siano attivate nuove previsioni impiantistiche e ove l'attività comporti emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di zonizzazione acustica vigente ed adottato, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.